

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **119/1983** (ECLI:IT:COST:1983:119)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **13/04/1983**; Decisione del **13/04/1983**

Deposito del **29/04/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14989**

Atti decisi:

N. 119

ORDINANZA 13 APRILE 1983

Deposito in cancelleria: 29 aprile 1983.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Visto il ricorso proposto dalla Regione Sardegna, notificato il 6 ottobre e depositato il 15 ottobre 1981

contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto 30 luglio 1981 del Ministro del Tesoro ("Modificazione alla percentuale delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono detenere, nonché delle modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità").

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito il relatore, giudice costituzionale Livio Paladin; e uditi, altresì per la Regione Sardegna l'avv. Giuseppe Guarino e, per il Presidente del Consiglio dei ministri, il sostituto avvocato generale dello Stato Paolo Vittoria.

Ritenuto che la Regione Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, impugnando il decreto 30 luglio 1981 del Ministro del tesoro, emanato in applicazione dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119; ed ha prodotto contestuale istanza di sospensione, adducendo che "l'esecuzione dell'atto impugnato in pendenza di ricorso, darebbe luogo ad evidenti gravi pregiudizi per l'interesse pubblico, imponendo il trasferimento delle disponibilità finanziarie della Regione Sardegna, nella quasi totalità al tesoro con la perdita per la Regione delle entrate relative ai fondi stessi...".

Considerato che, successivamente alla sentenza n. 95 del 1981, richiamata a sostegno del ricorso in esame, la Corte ha dichiarato non fondata, con la sentenza n. 162 del 1982, le questioni di legittimità costituzionale dei commi primo, secondo, quarto, quinto e decimo dell'art. 40 della citata legge n. 119 del 1981, sollevate - fra l'altro - dalla Regione Sardegna;

considerato, d'altronde, che la minore redditività delle somme destinate a riaffluire nella tesoreria statale, rispetto a quella che si avrebbe presso le aziende di credito, non basta a concretare le "gravi ragioni" di cui all'art. 40 della legge n. 87 del 1953.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso indicato in epigrafe, respinge l'istanza presentata dalla Regione Sardegna, per la sospensione dell'esecuzione del decreto 30 luglio 1981 del Ministro del tesoro.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.